

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 610)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1977
(V. Stampato n. 740)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 marzo 1977

Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di matematica, e scienze chimiche, fisiche e biologiche.

Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge anzidetta.

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana con riferimenti alla sua storia e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di matematica, e scienze chimiche, fisiche e biologiche — finalizzate queste ultime anche all'educazione sanitaria — attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali.

L'orario complessivo degli insegnamenti nelle scuole medie della provincia di Bolzano viene stabilito con legge della provincia autonoma ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 ».

Art. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica; geografia; matematica e scienze chimiche, fisiche e biologiche; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale, educazione fisica. Per le scuole delle valli ladine in provincia di Bolzano è materia di esame anche la lingua ladina.

L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente.

La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al secondo comma; il presidente della commissione è nominato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, numero 362.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ».

Art. 4.

La presente legge avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

La fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e applicazioni tecniche femminili si attua dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 in ragione di una cattedra o posto orario di educazione tecnica ogni due corsi.

Fino a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad essere determinati in base all'attuale distinzione delle applicazioni tecniche maschili e femminili, anche ai fini della immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi in via di espletamento all'atto della entrata in vigore della presente legge e di coloro che sono inclusi nelle gra-

duatorie ad esaurimento previste da precedenti leggi speciali nei limiti delle aliquote di cui alle leggi medesime, nonchè ai fini dei trasferimenti del personale docente.

L'utilizzazione del personale assegnato a ciascuna scuola avviene sulla base di un piano didattico che può considerare l'insegnamento per classi o per gruppi di alunni da costituirsi nell'ambito della classe o fra classi diverse.

È consentita a scelta del docente l'utilizzazione per le libere attività complementari previa la partecipazione ad apposito corso di aggiornamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418.

Con la fusione dei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo si procede all'assorbimento del personale docente che risulti in eccedenza rispetto al nuovo organico.